



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

DECRETO N. 15 del 29/06/2022

OGGETTO: NOMINA VICESINDACO e ASSESSORE COMUNALE SIG. MARIO PEZZA.

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno 12 giugno 2022 hanno avuto luogo le consultazioni amministrative per l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni, e richiamati in particolare i seguenti articoli:

Articolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta

[...] 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. [...]

Articolo 47 - Composizione delle giunte

[...] 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. [...]

Art. 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. (Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;

Articolo 78 Doveri e condizione giuridica

[...] 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. [...]

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. [...]

VISTO più in generale il titolo III, capo II, del D.Lgs. 267/2000 e le successive norme integrative quali il D.L. 13/08/2011 n. 138, il D.Lgs. 235/2012 e il D.Lgs. 39/2013;

VISTE la Legge 215/2012 recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali" e la Legge 56/2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.";

VISTO il "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" approvato con d.P.R. 570/1960;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO che nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti, il numero massimo di Assessori è pari a 4 unità, oltre al Sindaco, e che gli stessi devono equamente rappresentare entrambi i generi nella misura di 2 + 2;

RITENUTO di dover dar corso alla nomina degli assessori e del vicesindaco;

DATO ATTO che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 267/2000 e valutata l'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconfiribilità,

N O M I N A

vicesindaco e assessore il Consigliere comunale ing. **Mario Pezza**, nato a Piacenza (PC) il 17 giugno 1969, C.F. PZZMRA69H17G535J

E D E L E G A

al medesimo le funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

LAVORI PUBBLICI e URBANISTICA

Della presente nomina, come previsto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

IL SINDACO

avv. Andrea Arfani

firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005

Per accettazione della carica

Carpaneto Piacentino, 29/06/2022

Il vicesindaco - assessore


(Firma)